STATUTO DELLA	
"FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE CER MONVISO"	
PARTE I	
COSTITUZIONE E SCOPI DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE	
Art. 1 – Costituzione - denominazione	
1. È costituita per iniziativa dei Fondatori Promotori, Comune di Villafranca	
Piemonte e la Energy Villafranca Srl la "Fondazione di Partecipazione CER	
MONVISO", (di seguito indicata come Fondazione), avente finalità di pubblica	
utilità per la tutela dell'ambiente, il risparmio energetico, la diffusione delle	
fonti di energia rinnovabile, la produzione di energia sul territorio,	
l'autosufficienza energetica, come meglio precisato ai successivi articoli 3, 4 e	
5 del presente Statuto.	
2. La Fondazione persegue finalità di pubblica utilità e non ha scopo di lucro e non	
può distribuire utili.	
3. Essa risponde allo schema ed ai principi della fondazione di partecipazione,	
nell'ambito del più ampio genere delle fondazioni di diritto privato, disciplinato	
dagli artt. 12 e seguenti del Codice civile e dalle disposizioni del presente	
Statuto.	
Art. 2 – Sede	
1. La Fondazione ha sede legale in Villafranca, all'indirizzo risultante dall'apposita	
iscrizione eseguita presso il Registro delle Persone Giuridiche, del Prefetto.	
2. Possono essere costituiti uffici o sedi secondarie in attuazione delle finalità	
della Fondazione.	
3. Il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune non costituisce	

modifica del presente Statuto ed è deliberato dal Comitato di Gestione.	
Art. 3 – Scopi	
1. La Fondazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale	
mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse	
generale, ovvero di interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al	
miglioramento delle condizioni e all'utilizzazione accorta e razionale	
dell'ambiente e delle risorse naturali, con esclusione dell'attività di raccolta e	
riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi.	
2. Più precisamente, la Fondazione ha lo scopo di costituire una comunità di	
energia rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del Dlgs 199/2021 e di svolgere tutte	
le attività consentite.	
3. L'obiettivo principale della Fondazione è fornire benefici ambientali, economici	
e/o sociali a livello di comunità ai suoi membri o alle aree locali in cui opera,	
promuovendo l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte	
rinnovabile e la riduzione dei costi energetici.	
4. La Fondazione opera sull'intero territorio nazionale, suddiviso nelle differenti	
Zone di Mercato, come definite dalla normativa vigente.	
Art. 4 – Attività istituzionale	
1. La Fondazione persegue i suoi scopi esercitando, esemplificativamente, una o	
più delle seguenti attività:	
a) organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle	
unità di produzione detenute dalla Fondazione, oppure nella disponibilità	
e sotto il controllo della stessa, ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 199/2021;	
b) gestire i rapporti con il GSE;	

	c)	monitorare produzione e consumi dei partecipanti con finalità di verifica e	
		rendicontazione;	
	d)	accedere agli incentivi ed ai rimborsi connessi alla condivisione dell'energia	
		tra i partecipanti alla Comunità energetica permettendo che gli stessi	
		conseguano i relativi benefici anche economici nel rispetto delle modalità	
		definite dal Comitato di Gestione;	
	e)	produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia elettrica	
		rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica	
		rinnovabile e anche mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili,	
		di proprietà o comunque detenuti dalla Comunità ai sensi dell'art. 31 del	
		Dlgs 199/2021;	
	f)	svolgere tutte le attività ed erogare tutti i servizi previsti alla lettera f),	
		comma 2 dell'articolo 31 del Dlgs 199/2021;	
	g)	accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante	
		aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici,	
		anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di	
		trasmissione e/o di distribuzione.	
Art	t. 5 –	- Attività strumentali, accessorie e connesse	
1.	Per	r conseguire i propri obiettivi la Fondazione potrà inoltre svolgere:	
	a)	l'attività di stimolo all'ideazione, allo sviluppo, alla sperimentazione e alla	
		partecipazione a modelli di governance di generazione distribuita e nuove	
		applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti	
		rinnovabili;	
	b)	l'individuazione di ogni possibile opportunità di finanziamento delle	

iniziative da attuare e ogni possibile inserimento delle attività sviluppate in	
reti di competenza regionali, nazionali ed europee;	
c) il supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche	
rinnovabili, anche in collaborazione con enti e istituzioni pubblici e privati;	
d) la pianificazione territoriale per l'energia, anche a beneficio di altri enti	
territoriali, azioni per la promozione di politica energetica sui territori,	
messa in opera e assistenza di progetti pilota per la valorizzazione delle	
Fonti Energetiche Rinnovabili (F.E.R.);	
e) la promozione dell'attività della Fondazione, anche attraverso la gestione	
di eventi di pubblica diffusione dei risultati;	
f) l'adesione a partnership nazionali e internazionali in altri organismi sia con	
enti privati che pubblici per lo sviluppo dell'oggetto dell'attività della	
Fondazione;	
g) l'organizzazione di servizi accessori e complementari alla distribuzione	
elettrica;	
h) la prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai	
precedenti punti.	
2. La Fondazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli	
scopi sopra elencati nonché compiere atti e operazioni per il migliore	
conseguimento dello Scopo.	
3. In via strumentale e sussidiaria la Fondazione potrà svolgere qualsiasi	
operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare, finanziaria e ogni	
altra iniziativa, necessaria per il raggiungimento dei suoi scopi, fermo restando	
che non potranno essere svolte tutte le attività inibite alle comunità	
altra iniziativa, necessaria per il raggiungimento dei suoi scopi, fermo restando	

energetiche rinnovabili.	
4. La Fondazione può percepire incentivi, ivi comprese le detassazioni fiscali ai	
sensi dell'art. 119, DL 34/2020 e dell'art. 16-bis, DPR 917/86 e può svolgere	
qualsiasi attività funzionale al raggiungimento dei propri scopi, ivi compresa la	
vendita di energia e l'acquisizione di diritti reali e obbligatori su unità	
immobiliari e di finanziamenti con concessione di tutte le necessarie garanzie.	
Avuto riguardo agli scopi della Fondazione, e particolarmente avuto riguardo al	
fatto che la stessa utilizza anche fondi e risorse pubbliche eventualmente	
provenienti dai Partecipanti o da altre istituzioni pubbliche, ogni forma di	
trasferimento di beni, servizi, tecnologie o utilità ai Partecipanti dovrà essere	
effettuata nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale per tempo	
vigente.	
Art. 6 – Vigilanza	
1. Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice	
civile e della legislazione speciale in materia.	
PARTE II	
FINANZE E PATRIMONIO	
Art. 7 – Patrimonio	
Il Patrimonio della Fondazione è costituito:	
a) dal Fondo di dotazione, formato dai conferimenti in denaro, in titoli, in beni	
a, and an actual one, formation and comment in actual of in the city	
mobili ed immobili, materiali ed immateriali, complessi aziendali, diritti	
mobili ed immobili, materiali ed immateriali, complessi aziendali, diritti	
mobili ed immobili, materiali ed immateriali, complessi aziendali, diritti reali o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati	
mobili ed immobili, materiali ed immateriali, complessi aziendali, diritti reali o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori o da altri Partecipanti, ed espressamente assegnati	

b)	da tutti i beni, mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi	
	titolo alla Fondazione, ivi compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le	
	norme del presente Statuto ed espressamente assegnati al Fondo di	
	dotazione;	
c)	dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad	
	incremento del patrimonio;	
d)	dagli avanzi della gestione, che, con delibera del Consiglio di Fondazione	
	possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;	
e)	da contributi espressamente attribuiti al Fondo di dotazione dalla Unione	
	Europea, da altre Organizzazioni Internazionali o Stati esteri, dallo Stato	
	italiano, da Enti territoriali o da altri Enti Pubblici.	
Art. 8	- Fondo di gestione	
1. Pe	er il proprio funzionamento e per la realizzazione delle finalità statutarie, la	
Fo	ondazione si avvale del Fondo di gestione, costituito da:	
a)	conferimenti in denaro ed in beni mobili ed immobili, materiali ed	
	immateriali, complessi aziendali, diritti reali o altre utilità impiegabili per il	
	perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori o da altri	
	Partecipanti ed espressamente assegnati al fondo di gestione;	
b)	rendite e proventi derivanti dal proprio patrimonio e dalle attività della	
	Fondazione medesima;	
c)	eventuali contributi attribuiti dalla Unione Europea, da Organizzazioni	
	Internazionali, Stati esteri, dallo Stato italiano, da Enti Territoriali, o da altri	
	Enti Pubblici, che non siano espressamente attribuiti al fondo di dotazione;	
d)	eventuali donazioni o disposizioni testamentarie (che non siano	
1		1

espressamente destinate al Fondo di dotazione), anche, eventualmente,	
destinate a specifiche finalità o progetti;	
e) di contributi in qualsiasi forma concessi anche, eventualmente, destinati a	
specifiche finalità o progetti;	
f) eventuali elargizioni fatte da Enti o da privati, anche sotto forma di beni	
strumentali, non espressamente destinate ad incremento del patrimonio,	
anche, eventualmente, destinate a specifiche finalità o progetti;	
g) i ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse. Le	
rendite e le risorse della Fondazione, ivi inclusi gli avanzi di gestione non	
destinati ad incremento del fondo di dotazione, saranno impiegate per il	
funzionamento dell'Ente e per la realizzazione dei suoi scopi, sempre salvo	
lo specifico impiego dei fondi specificamente destinati.	
Art. 9 – Esercizio finanziario	
1. L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre	
di ogni anno.	
2. Entro il mese di dicembre dell'anno precedente l'esercizio di riferimento, il	
Entro il mese di dicembre dell'anno precedente l'esercizio di riferimento, il      Comitato di Gestione deve predisporre il bilancio economico di previsione che	
·	
Comitato di Gestione deve predisporre il bilancio economico di previsione che	
Comitato di Gestione deve predisporre il bilancio economico di previsione che verrà approvato dal Consiglio di Indirizzo mentre il bilancio consuntivo	
Comitato di Gestione deve predisporre il bilancio economico di previsione che verrà approvato dal Consiglio di Indirizzo mentre il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso deve essere predisposto dal Comitato di Gestione ed	
Comitato di Gestione deve predisporre il bilancio economico di previsione che verrà approvato dal Consiglio di Indirizzo mentre il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso deve essere predisposto dal Comitato di Gestione ed approvato dal Consiglio di Indirizzo entro il 30 (trenta) aprile successivo.	
Comitato di Gestione deve predisporre il bilancio economico di previsione che verrà approvato dal Consiglio di Indirizzo mentre il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso deve essere predisposto dal Comitato di Gestione ed approvato dal Consiglio di Indirizzo entro il 30 (trenta) aprile successivo.  3. Nella redazione del Bilancio, costituito da Stato patrimoniale, Conto economico	
Comitato di Gestione deve predisporre il bilancio economico di previsione che verrà approvato dal Consiglio di Indirizzo mentre il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso deve essere predisposto dal Comitato di Gestione ed approvato dal Consiglio di Indirizzo entro il 30 (trenta) aprile successivo.  3. Nella redazione del Bilancio, costituito da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, in ossequio alle regole espresse dalle norme e dai principi	
Comitato di Gestione deve predisporre il bilancio economico di previsione che verrà approvato dal Consiglio di Indirizzo mentre il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso deve essere predisposto dal Comitato di Gestione ed approvato dal Consiglio di Indirizzo entro il 30 (trenta) aprile successivo.  3. Nella redazione del Bilancio, costituito da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, in ossequio alle regole espresse dalle norme e dai principi contabili tempo per tempo vigenti, si dovrà rispettare, nei limiti della	

4. Dovranno, in particolare, essere evidenziate autonomamente e separatamente	
le risultanze economiche dell'utilizzo dei fondi eventualmente gestiti in	
amministrazione separata.	
5. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze e nei limiti	
dei relativi poteri, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni solo nei	
limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.	
6. Gli eventuali avanzi nelle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il	
ripiano di eventuali perdite di gestioni precedenti prioritariamente rispetto a	
qualsiasi altro utilizzo e, quindi, per il potenziamento delle attività della	
Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il	
miglioramento della sua attività, o ad eventuale incremento del patrimonio.	
7. La Fondazione non può distribuire utili o avanzi di gestione sotto alcuna forma,	
nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'organizzazione, a meno che	
la distribuzione non siano imposte per legge.	
Art. 9 bis – Destinazione degli incentivi per la condivisione dell'energia	
1. La Fondazione, nell'ambito delle proprie finalità statutarie, assume tra gli altri	
il ruolo di Referente così come definito dal Testo Integrato Autoconsumo	
Diffuso – TIAD, approvato da ARERA con Deliberazione del 27 dicembre 2022,	
n. 727/2022/R/EEL, definendo, tra l'altro, le modalità di riparto degli incentivi	
derivanti dalla condivisione dell'energia.	
2. Le modalità di ripartizione degli incentivi per la condivisione dell'energia sono	
riportate in uno specifico Regolamento adottato dal Comitato di Gestione ai	
sensi dell'art. 22 dello Statuto.	
3. In ogni caso il Regolamento per la condivisione dei benefici derivanti dalla	

Art	t. 10 – Fondatore Promotore	
	MEMBRI DELLA FONDAZIONE –ACQUISTO E PERDITA DELLA QUALIFICA	
	PARTE III	
	del comma 2 dell'articolo 21bis dello Statuto.	
	condivisione compresi nel proprio perimetro territoriale, come definito ai sensi	
	le modalità di cui al precedente comma 3 e riconducibile agli impianti per la	
	territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione, determinata secondo	
	della quota di tariffa premio riservata a finalità sociali aventi ricadute sui	
6.	Ove istituiti, i Consigli d'Ambito territoriale sono competenti per la destinazione	
	tempo vigente.	
	incentivante per la condivisione dell'energia definita dalla normativa tempo per	
	ai consumatori finali, circa i benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa	
	Partecipanti come definiti al successivo articolo 11, con particolare riferimento	
	la completa, adeguata e preventiva informativa nei confronti di tutti i	
5.	Il Regolamento di cui al precedente comma 2 definisce altresì le modalità per	
	normativa tempo per tempo vigente.	
	comma 2, non potrà in ogni caso essere superiore ai valori definiti dalla	
4.	Il valore soglia di cui al precedente comma 3, definito nel Regolamento di cui al	
	condivisione.	
	sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la	
	destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità	
	quota energia condivisa espresso in percentuale di cui al seguente comma, sia	
	eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di	
	condivisione dell'energia assicura che l'eventuale importo della tariffa premio	

1. Sono Fondatori Promotori il Comune di Villafranca	Piemonte e la Energy
Villafranca S.r.l.	
Art. 11 – Partecipanti	
1. Possono richiedere ed ottenere la qualifica di Partecip	panti, le persone fisiche,
le piccole e medie imprese a condizione che la partecip	pazione alla comunità di
energia rinnovabile non costituisca l'attività com	merciale e industriale
principale, associazioni con personalità giuridica di	i diritto privato, enti
territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazione	oni comunali, gli enti di
ricerca e formazione, gli ordini professionali, gli enti r	religiosi, quelli del terzo
settore e di protezione ambientale nonché le amminist	trazioni locali contenute
nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato d	dall'Istituto Nazionale di
Statistica secondo quanto previsto all'articolo 1, con	mma 3, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio d	degli stessi Comuni in cui
sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui al com	nma 2, lettera a), <i>dell'art</i> .
31, del d.lgs. 199 del 2021 che condividono le finalità d	lella Fondazione.
2. I Partecipanti possono altresì contribuire alla vita	della medesima e alla
realizzazione dei suoi scopi mediante volontari contrib	outi in denaro, annuali o
pluriennali o con l'attribuzione di diritti reali, beni r	materiali o immateriali,
ovvero con un'attività, anche professionale.	
3. La partecipazione alla Fondazione è aperta e volontaria	э.
Art. 12 – Prerogative dei partecipanti alla Fondazione	
1. La qualifica di Partecipante alla Fondazione, indipende	ntemente dalla quantità
e dal tipo di apporto, dà diritto ad esserne parte attiva	a, nel generale obiettivo
della Fondazione di possedere una base partecipat	iva più larga possibile,

promuovendone anche le attività e la funzione sociale.	
2. Inoltre, i Partecipanti:	
a) mantengono i diritti di consumatore, compreso quello di scegliere il proprio	
rivenditore di energia;	
b) individuano univocamente nella Fondazione il soggetto delegato	
responsabile dell'immissione in rete e della valorizzazione economica	
dell'energia elettrica degli impianti di produzione le cui immissioni rilevano	
ai fini della quantificazione dell'energia elettrica condivisa. I medesimi	
Partecipanti delegano inoltre la Fondazione quale soggetto responsabile	
del riparto dell'energia elettrica condivisa e del relativo valore economico	
secondo i dati del distributore locale e possono, inoltre, demandare la	
gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita,	
come stabilito dallo specifico regolamento.	
Art. 13 – Recesso	
1. È ammessa per i Partecipanti la facoltà di recesso in ogni momento da	
comunicarsi al Presidente della Fondazione mediante PEC o altro mezzo avente	
valore equipollente.	
2. Il recesso produce effetto dal momento in cui è esercitato, fermo restando il	
dovere di adempimento delle obbligazioni assunte ai sensi dello Statuto e degli	
eventuali regolamenti.	
Art. 14 – Esclusione	
1. L'Assemblea dei Partecipanti, anche su proposta del Comitato di Gestione,	
decide l'eventuale esclusione dei Partecipanti.	
2. L'esclusione del Partecipante può essere deliberata solo per grave e reiterato	

inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui,	
invia esemplificativa e non tassativa si indicano:	
a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti	
previsti dal presente Statuto;	
b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre	
componenti della Fondazione;	
c) comportamento contrario al dovere di eseguire le eventuali prestazioni	
non patrimoniali.	
3. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche a	
seguito di:	
a) trasformazione, fusione e scissione;	
b) trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;	
c) apertura di procedure di liquidazione.	
4. I medesimi sono esclusi di diritto in caso di:	
a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;	
b) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.	
Art. 15 – Diritti degli esclusi e receduti	
1. L'esclusione e il recesso non conferiscono alcun diritto alla restituzione delle	
quote o contributi versati.	
2. Gli esclusi e i receduti non possono avanzare alcun diritto o pretesa rispetto al	
patrimonio della Fondazione.	

PARTE IV	
ORDINAMENTO	
Art. 16 – Organi della Fondazione	
1. Sono organi della Fondazione:	
a) il Presidente della Fondazione;	
b) il Consiglio di Indirizzo;	
c) l'Assemblea dei Fondatori;	
d) i Consigli d'Ambito;	
e) il Comitato di Gestione;	
f) il Comitato Scientifico;	
g) l'Assemblea dei Partecipanti;	
h) l'Organo di Revisione.	
Art. 17 – II Presidente della Fondazione	
1. Il Presidente della Fondazione è nominato, per la prima volta in atto costitutivo	
nella persona dell'attuale Sindaco di Villafranca Piemonte e rimane in carica per	
cinque anni. Alla scadenza del termine di cinque anni il Presidente è nominato	
dal Fondatore Promotore comune di Villafranca Piemonte e dura in carica 5	
anni.	
2. Il Presidente rappresenta legalmente la Fondazione.	
3. Il Presidente esercita esclusivamente poteri di indirizzo, promuove le relazioni	
con Enti, Istituzioni, soggetti anche imprenditoriali pubblici o privati ed ogni	
altro organismo anche estero o sovranazionale, al fine di instaurare rapporti di	
collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione stessa.	

4. Più in particolare Il Presidente:	
a) convoca il Consiglio di Indirizzo;	
b) convoca l'Assemblea dei Fondatori, se costituita;	
c) convoca l'Assemblea dei Partecipanti, se costituita.	
Art. 18 – II Consiglio di Indirizzo: Composizione – Nomina – Cessazione	
1. Il Consiglio di Indirizzo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7	
membri così nominati:	
a) dal Presidente della Fondazione, che lo presiede;	
b) da due a quattro membri nominati dall'Assemblea dei Fondatori;	
c) da un membro nominato dal Fondatore Promotore Energy Villafranca S.r.l.;	
d) da un membro nominato dall'Assemblea dei Partecipanti.	
2. Tutti i componenti restano in carica per cinque anni e scadono con	
l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto anno successivo alla	
nomina.	
3. Il Presidente della Fondazione almeno 120 giorni prima della data di scadenza	
del mandato dei componenti del Consiglio di Indirizzo provvede a richiedere ai	
soggetti o organi previsti le nomine di propria spettanza. Essi devono	
provvedere, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, ad indicare i	
nominativi di loro spettanza. Nel caso in cui il potere di nomina sia attribuito	
congiuntamente a più soggetti, ove essa non avvenga nel termine previsto,	
entro i quindici giorni seguenti ciascun soggetto potrà indicare all'Assemblea	
dei Partecipanti un nominativo di sua scelta; fra i nominativi così indicati	
l'Assemblea dei Partecipanti procederà alla nomina. Nel caso in cui taluno dei	
soggetti titolari del potere di nomina non provveda alla nomina nei termini	

indicati, ad essa provvederà l'assemblea dei Partecipanti. I componenti del	
Consiglio di Indirizzo possono essere riconfermati.	
4. I componenti del Consiglio di Indirizzo possono essere riconfermati. Possono	
essere revocati dal soggetto o organo che li ha nominati solo per giusta causa.	
5. In caso di revoca o dimissioni il soggetto o organo che ha nominato il membro	
dimessosi o revocato deve provvedere alla nomina, secondo i criteri del	
presente statuto, del sostituto che dura in carica fino alla scadenza prevista per	
il Consiglio.	
Art. 19 – II Consiglio di Indirizzo – Decadenza ed Esclusione	
1. L'individuazione dei componenti del Consiglio di Indirizzo deve essere	
effettuata sulla base di requisiti di onorabilità, indipendenza, autorevolezza,	
possesso di titoli professionali, scientifici e culturali adeguati.	
2. Sono cause di esclusione dal Consiglio di Indirizzo:	
a) il mancato rispetto delle norme statutarie e dei Regolamenti emanati;	
b) l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della	
Fondazione;	
c) essere in situazione di potenziale conflitto di interesse.	
3. L'esclusione viene deliberata dal Comitato di Gestione.	
Art. 20 – II Consiglio di Indirizzo – Poteri e competenze	
1. Il Consiglio di Indirizzo:	
a) stabilisce gli indirizzi generali della Fondazione ed i relativi programmi,	
nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. da 3 a 5;	
b) stabilisce le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della	
Fondazione;	

c) approva il bilancio di previsione e quello consuntivo;	
d) delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni;	
e) nomina fra i membri del Consiglio di Indirizzo, il Vicepresidente;	
f) nomina i componenti dell'Organo di Revisione e ne delibera i compensi;	
g) delibera eventuali proposte di modifiche statutarie;	
h) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione, alla nomina dei	
Liquidatori, alle modalità di svolgimento della stessa e alla devoluzione del	
patrimonio, nel rispetto della legge e del presente Statuto;	
i) definisce il numero e l'estensione degli Ambiti Territoriali di cui al	
successivo art. 21bis;	
j) definisce le linee di indirizzo per la destinazione della quota eccedentaria	
di tariffa premio come disciplinata al precedente articolo 9 bis, recependo,	
ove istituiti, i pareri vincolanti dei Consiglio d'Ambito.	
2. La partecipazione al Consiglio di Indirizzo è gratuita. Ai consiglieri potranno	
esclusivamente essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per fini	
istituzionali.	
Art. 21 – II Consiglio di Indirizzo – Convocazione e modalità di svolgimento	
1. Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente della Fondazione, di propria	
iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi consiglieri, senza obblighi di	
forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da	
parte del destinatario, inoltrati almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato	
per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire	
2 (due) giorni prima della data fissata.	
2. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il	

luogo e l'ora.	
3. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della second	a
convocazione.	
4. Il Consiglio di Indirizzo, anche in mancanza di regolare convocazione,	è
validamente costituito in forma totalitaria, quando siano presenti tutti	i
componenti e l'Organo di Revisione e nessuno si opponga alla trattazione deg	li
argomenti.	
5. Le adunanze del Consiglio di Indirizzo possono essere tenute anche i	n
audio/video-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano esser	е
identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire i	n
tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.	
6. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio di Indirizzo si considera tenuto ne	el .
luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione, ond	е
consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale nel relativo libro.	
7. Alle adunanze del Consiglio di Indirizzo partecipa, senza diritto di voto, l'Organ	0
di Revisione. Il Consiglio di Indirizzo nomina al proprio interno un segretari	0
della riunione.	
8. Le riunioni del Consiglio di Indirizzo sono valide con la presenza dei tre quin	ii
dei componenti. Salvo quanto sottoindicato, le deliberazioni sono assunte co	n
il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale	il
voto del Presidente della Fondazione.	
9. Per le decisioni di cui all'articolo 20, lettera g) e h) è comunque e sempr	e
necessario il voto favorevole di tutti i componenti.	
10. Le deliberazioni risultano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e da	nl

Segretario della riunione, steso su apposito libro da tenersi con le modalità	
previste per l'omologo libro delle società per azioni.	
Art. 21bis – I Consigli d'Ambito – Composizione – Poteri – Nomina e Modalità di	
Funzionamento	
1. I Consiglio d'Ambito sono istituiti per ciascun Ambito territoriale definito dal	
Consiglio di Indirizzo.	
2. I Consigli d'Ambito esercitano le loro funzioni all'interno di un perimetro	
territoriale coincidente con i confini amministrativi dei Comuni compresi nello	
specifico Consiglio d'Ambito che abbiano conseguito la qualifica di	
Partecipante.	
3. Ciascun Consiglio d'Ambito è composto da 3 a 5 membri nominati:	
a) il Presidente del Consiglio d'Ambito e due membri dai Comuni, compresi	
nel perimetro dell'Ambito territoriale di riferimento, che abbiano	
conseguito la qualifica di Partecipante. Ai fini della nomina, il Presidente	
della Fondazione convoca un'Assemblea dei Fondatori che comprenda tutti	
i Comuni compresi nel perimetro dell'Ambito territoriale. Le votazioni sono	
assunte ponderando i voti di ciascun Comune compreso nel perimetro	
dell'Ambito territoriale proporzionalmente al numero di abitanti come	
risultanti dall'ultime rilevazione ISTAT;	
b) due membri dall'Assemblea dei Partecipanti che apportino alla Fondazione	
utilità afferenti al territorio di competenza dello specifico Ambito. Ai fini	
della nomina dei membri del Consiglio di Ambito, i Partecipanti deliberano	
secondo le medesime modalità previste al comma 5 dell'art. 24.	
4. I Consigli d'Ambito durano in carica 5 anni. Su proposta del Consiglio di	

Indirizzo, esclusivamente nel caso di adesione alla Fondazione di uno o più
Comuni ad uno specifico Ambito, può essere proposta una modifica nelle
nomine dei tre membri di cui al precedente comma 3, lettera a) che saranno
nominati dai nuovi aventi diritto. I membri così eletti durano in carica sino alla
scadenza del mandato del Consiglio d'Ambito.
5. I Consigli d'Ambito rilasciano pareri obbligatori non vincolanti per il Consiglio di
Indirizzo sulle seguenti materie, limitatamente agli elementi che interessano
ciascun Ambito di competenza:
a) indirizzi generali della Fondazione ed i relativi programmi, nell'ambito degli
scopi e delle attività di cui agli artt. da 3 a 5;
b) direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
c) approvazione del bilancio di previsione e quello consuntivo;
d) accettazione di eredità, legati e donazioni;
e) eventuali proposte di modifiche statutarie;
f) scioglimento della Fondazione e devoluzione del patrimonio, nel rispetto
della legge e del presente Statuto.
6. I Consigli d'Ambito rilasciano, inoltre, al Consiglio di Indirizzo parere vincolante
in merito alla destinazione della quota di tariffa premio riservata a finalità
sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la
condivisione, determinata secondo le modalità di cui al comma 3 dell'articolo
9bis della Statuto e riconducibile agli impianti per la condivisione compresi nel
proprio perimetro territoriale.
7. I parerei di cui ai precedenti commi 5 e 6 sono rilasciati:
a) preventivamente all'approvazione da parte del Consiglio di Indirizzo delle

delibere afferenti alle materie di cui al precedente comma;	
b) su iniziativa di ciascun Consiglio d'Ambito nel caso in cui lo stesso intenda	
promuovere nuove iniziative.	
Art. 22 – Il Comitato di Gestione – Composizione – Poteri e Modalità di	
Funzionamento	
1. Il Comitato di Gestione è composto da 3 a 5 membri, compreso il Presidente al	
quale viene attribuito il compito di dare esecuzione alle decisioni del Comitato	
di Gestione con il corrispondente potere di legale rappresentanza.	
2. Il Presidente è nominato dal Fondatore Promotore Comune di Villafranca	
Piemonte.	
3. Gli altri membri sono nominati:	
a) due dall'Assemblea dei Fondatori;	
b) uno dal Fondatore Promotore Energy Villafranca Srl;	
c) uno dall'Assemblea dei Partecipanti.	
4. Il Presidente del Comitato di Gestione almeno 120 giorni prima della data di	
scadenza del mandato provvede a richiedere a mezzo lettera raccomandata	
con avviso di ricevimento agli enti e istituzioni competenti le nomine di loro	
spettanza.	
5. Questi devono provvedere, entro 60 giorni dal ricevimento della	
comunicazione, a nominare i membri di loro spettanza.	
6. Nel caso in cui il potere di nomina sia attribuito congiuntamente a più soggetti,	
ove essa non avvenga nel termine previsto, entro i quindici giorni seguenti	
ciascun soggetto potrà indicare al Consiglio un nominativo di sua scelta; fra i	
nominativi così indicati, ove mancanti, il Consiglio di Indirizzo procede alla	

nomina. Tutti i componenti del Comitato di Gestione rimangono in carica
cinque anni decorrenti dalla data di nomina, salva la possibilità di revoca per
gravi e comprovati motivi da parte del soggetto che li ha nominati, o di
dimissioni.
7. Essi restano in carica fino alla nomina dei successori.
8. Il Comitato di Gestione nomina, se lo ritiene opportuno, un Vicepresidente al
suo interno. Il Comitato di Gestione ha tutti i poteri per l'Amministrazione
ordinaria e straordinaria della Fondazione, salvo quelli che non siano
espressamente riservati dal presente Statuto ad altri organi.
9. In particolare:
a) delibera nelle materie indicate agli artt. 3, 4 e 5, con il parere del Comitato
Scientifico;
b) delibera sull'assunzione di partecipazioni, anche temporanee, in
conformità con gli specifici regolamenti;
c) delibera in merito al regolamento per la ripartizione e destinazione dei
benefici economici derivanti dalla immissione in rete e dalla valorizzazione
dell'energia elettrica condivisa e dalle altre attività svolte dalla Fondazione
nel rispetto della normativa sulle Comunità Energetiche Rinnovabili, nel
rispetto di quanto previsto al precedente articolo 9 bis e degli indirizzi
deliberati dal Consiglio di Indirizzo;
d) delibera, per i profili di sua competenza, su quanto previsto dagli articoli
14, 19 e 23;
e) delibera affidamenti e risoluzioni contrattuali nei confronti del Fondatore
Promotore e dei Partecipanti;

f) svolge tutti gli altri compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto;	
g) ammette alla Fondazione i Partecipanti ai sensi dell'articolo 11 dello	
Statuto;	
h) approva gli eventuali regolamenti interni della Fondazione.	
10. Il Comitato di Gestione è convocato dal Presidente del Comitato di Gestione di	
propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi consiglieri, senza	
obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di avvenuta	
ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno 5 (cinque) giorni prima di	
quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione	
può avvenire 1 (un) giorno prima della data fissata.	
11. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il	
luogo e l'ora.	
12. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda	
convocazione.	
13. Il Comitato di Gestione, anche in mancanza di regolare convocazione, e	
validamente costituito in forma totalitaria, quando siano presenti tutti i	
componenti e l'Organo di Revisione e nessuno si opponga alla trattazione degli	
argomenti.	
14. Le adunanze del Comitato di Gestione possono essere tenute anche in	
audio/video-conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere	
identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in	
tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.	
15. Verificandosi tali presupposti, il Comitato di Gestione si considera tenuto nel	
luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione, onde	

consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale nel relativo libro.	
16. Alle adunanze del Comitato di Gestione partecipa, senza diritto di voto,	
l'Organo di Revisione.	
17. Il Comitato nomina al proprio interno un segretario della riunione.	
18. Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza dei tre quinti dei	
componenti. Salvo quanto sottoindicato, le deliberazioni sono assunte con il	
voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto	
del Presidente del Comitato.	
19. Per le decisioni di cui all'articolo 22, lettera d) è comunque e sempre necessario	
il voto della maggioranza dei componenti; per quelle di cui alla lettera c) ed e)	
è comunque e sempre necessario il voto favorevole di tutti i componenti.	
20. Le deliberazioni risultano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal	
Segretario della riunione, steso su apposito libro da tenersi con le modalità	
previste per l'omologo libro delle società per azioni.	
21. Le votazioni riguardanti persone vengono assunte a scrutinio segreto su	
richiesta anche di un solo consigliere.	
22. La partecipazione al Comitato di Gestione è gratuita. Ai consiglieri potranno	
esclusivamente essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per fini	
istituzionali.	
23. I componenti del Consiglio di Gestione possono essere riconfermati.	
Art. 23 – Il Comitato di Gestione – Ineleggibilità, Decadenza ed Esclusione	
1. L'individuazione dei componenti del Comitato di Gestione deve essere	
effettuata sulla base di requisiti di onorabilità, indipendenza, autorevolezza,	
possesso di titoli professionali, scientifici e culturali adeguati.	

2. Non possono comunque far parte del Comitato di Gestione coloro che:	
a) si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice civile e	
dell'art. 3 del D.lgs.39/2013;	
b) siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un	
rapporto di collaborazione remunerato;	
c) ricoprano il ruolo di Parlamentare Europeo, Parlamentare Nazionale, di	
membro del Governo o della Corte costituzionale;	
d) siano membri di altri Organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o di	
Organi della Unione Europea e della Magistratura ordinaria e speciale;	
e) ricoprono la carica di componente della giunta o del consiglio della	
provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito	
l'incarico;	
f) ricoprono la carica di componente della giunta o del consiglio della	
provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una	
forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi	
nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;	
g) ricoprono la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto	
privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province,	
comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative	
tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione.	
3. Inoltre, a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e	
ricoperto cariche nella Fondazione di partecipazione CER ovvero	
abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate,	
finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione Fondatore Promotore o	

dalla medesima Fondazione che conferisce l'incarico, non possono essere
conferiti incarichi nel Comitato di gestione.
4. I componenti del Comitato di Gestione decadono:
a) per la perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per la loro
nomina;
b) per la sopravvenienza di una delle cause ostative alla nomina previste dalla
legge o dallo Statuto;
c) nel caso in cui non partecipino senza giustificazione a tre sedute
consecutive del Comitato.
5. La decadenza è rilevata dal Comitato di Gestione.
6. Sono cause di esclusione dal Comitato di Gestione:
a) il mancato rispetto delle norme statutarie e dei Regolamenti emanati;
b) l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della
Fondazione;
c) essere in situazione di potenziale conflitto di interesse.
7. L'esclusione viene deliberata dal Comitato di Gestione.
Art. 23bis – L'Assemblea dei Fondatori
L'Assemblea dei Fondatori è costituita da:
a) Fondatore Promotore Comune di Villafranca Piemonte come definito
all'art. 10;
b) gli Enti Locali che assumono la qualifica di Partecipanti come definiti all'art.
11.
2. L'Assemblea dei Fondatori svolge le seguenti funzioni:
a) determina il numero complessivo dei componenti il Consiglio di Indirizzo,

secondo quanto previsto dall'articolo 18 comma 1 del presente Statuto, e	
nomina:	
1) due membri del Consiglio di Indirizzo se esso è composto da cinque	
membri, tre membri del Consiglio di Indirizzo se esso è composto	
da sei membri e quattro membri del Consiglio di Indirizzo se esso è	
composto da sette membri;	
2) i membri di ciascun Consiglio d'Ambito, nel rispetto di quanto	
disciplinato all'art. 21bis.	
3. Essa si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente della	
Fondazione, che la presiede, mediante avviso contenente l'ordine del giorno	
della seduta, il luogo e l'ora (anche per l'eventuale seconda convocazione), da	
inviarsi senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di	
avvenuta ricezione da parte del destinatario almeno dieci giorni prima di quello	
fissato per l'adunanza.	
4. Si può riunire anche con mezzi di comunicazione a distanza, nel rispetto delle	
regole di cui all'articolo 21.	
5. L'Assemblea dei Fondatori per tutte le deliberazioni di sua competenza delibera	
utilizzando il metodo del voto capitario.	
6. L'Assemblea dei Fondatori si riunisce validamente in prima convocazione con la	
presenza del settanta per cento dei fondatori.	
7. In seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza di almeno il 51 %	
dei Fondatori.	
8.L'Assemblea dei Fondatori delibera a maggioranza assoluta dei presenti, sia in	
prima che in seconda convocazione.	

Art. 24 – L'Assemblea dei Partecipanti	
1. I Fondatori Promotori e i Partecipanti, come definiti agli artt. 10 e 11,	
costituiscono l'Assemblea dei Partecipanti.	
2. L'Assemblea dei Partecipanti svolge le seguenti funzioni necessarie:	
a) esprime parere consultivo, quando richiesto dal Consiglio di Indirizzo, sulle	
linee generali delle attività della Fondazione, sugli obiettivi, sui programmi	
e sugli altri argomenti volta a volta sottoposti alla sua deliberazione;	
b) nomina un membro del Consiglio di Indirizzo;	
c) procede alle eventuali nomine di membri del Consiglio di Indirizzo nelle	
altre specifiche ipotesi previste dall'art. 18;	
d) nomina un membro del Comitato di Gestione;	
e) nomina un membro del Comitato Scientifico.	
3. Essa si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente della	
Fondazione, che la presiede, mediante avviso contenente l'ordine del giorno	
della seduta, il luogo e l'ora (anche per l'eventuale seconda convocazione), da	
inviarsi senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di	
avvenuta ricezione da parte del destinatario almeno dieci giorni prima di quello	
fissato per l'adunanza.	
4. Si può riunire anche con mezzi di comunicazione a distanza, nel rispetto delle	
regole di cui all'articolo 21.	
5. L'Assemblea per tutte le deliberazioni di sua competenza delibera utilizzando il	
metodo del voto ponderato sulla base dei punti/voto in disponibilità	
dell'Assemblea stessa.	

6. I punti/voto a disposizione dell'Assemblea sono mille. L'attribuzione dei	
punti/voto avviene in proporzione alla contribuzione complessiva operata dai	
Fondatori e dai Partecipanti al fondo di dotazione o al fondo di gestione, anche	
mediante "fondi speciali".	
7. Nella determinazione di tale proporzione, si farà riferimento alla contribuzione	
ed agli impegni totali erogati, a qualsiasi titolo e per qualsiasi finalità.	
8. L'Assemblea si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza del	
settanta per cento dei punti/voto assegnati.	
9. In seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza del cinquantuno	
per cento dei punti/voto assegnati.	
10. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei punti/voto presenti, sia in	
prima che in seconda convocazione.	
Art. 25 – II Comitato Scientifico	
1. Il Comitato Scientifico è composto da 3membri, compreso il Presidente, scelti	
Il Comitato Scientifico è composto da 3membri, compreso il Presidente, scelti     tra personalità di rilievo del mondo accademico, professionale e	
tra personalità di rilievo del mondo accademico, professionale e	
tra personalità di rilievo del mondo accademico, professionale e imprenditoriale, nazionale ed internazionale.	
tra personalità di rilievo del mondo accademico, professionale e imprenditoriale, nazionale ed internazionale.  2. Il Presidente è nominato dal Fondatore Promotore Comune di Villafranca	
tra personalità di rilievo del mondo accademico, professionale e imprenditoriale, nazionale ed internazionale.  2. Il Presidente è nominato dal Fondatore Promotore Comune di Villafranca Piemonte.	
tra personalità di rilievo del mondo accademico, professionale e imprenditoriale, nazionale ed internazionale.  2. Il Presidente è nominato dal Fondatore Promotore Comune di Villafranca Piemonte.  3. Gli altri membri sono nominati uno dal Fondatore Promotore Energy Villafranca	
tra personalità di rilievo del mondo accademico, professionale e imprenditoriale, nazionale ed internazionale.  2. Il Presidente è nominato dal Fondatore Promotore Comune di Villafranca Piemonte.  3. Gli altri membri sono nominati uno dal Fondatore Promotore Energy Villafranca ed uno dall'Assemblea dei Partecipanti.	
tra personalità di rilievo del mondo accademico, professionale e imprenditoriale, nazionale ed internazionale.  2. Il Presidente è nominato dal Fondatore Promotore Comune di Villafranca Piemonte.  3. Gli altri membri sono nominati uno dal Fondatore Promotore Energy Villafranca ed uno dall'Assemblea dei Partecipanti.  4. Il Presidente della Fondazione almeno 120 giorni prima della data di scadenza	
tra personalità di rilievo del mondo accademico, professionale e imprenditoriale, nazionale ed internazionale.  2. Il Presidente è nominato dal Fondatore Promotore Comune di Villafranca Piemonte.  3. Gli altri membri sono nominati uno dal Fondatore Promotore Energy Villafranca ed uno dall'Assemblea dei Partecipanti.  4. Il Presidente della Fondazione almeno 120 giorni prima della data di scadenza del mandato provvede a richiedere a mezzo lettera raccomandata con avviso	
tra personalità di rilievo del mondo accademico, professionale e imprenditoriale, nazionale ed internazionale.  2. Il Presidente è nominato dal Fondatore Promotore Comune di Villafranca Piemonte.  3. Gli altri membri sono nominati uno dal Fondatore Promotore Energy Villafranca ed uno dall'Assemblea dei Partecipanti.  4. Il Presidente della Fondazione almeno 120 giorni prima della data di scadenza del mandato provvede a richiedere a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento agli enti e istituzioni competenti le nomine di loro spettanza.	

comunicazione, a designare i nominativi di loro spettanza.	
6. Tutti i componenti del Comitato Scientifico rimangono in carica cinque anni	
decorrenti dalla data di nomina, salva la possibilità di revoca per gravi e	
comprovati motivi da parte del soggetto che li ha nominati, o di dimissioni.	
7. Essi restano in carica fino alla nomina dei successori.	
8. Il Comitato Scientifico:	
a) svolge funzioni propositive per la definizione delle linee generali della	
Fondazione ed i relativi programmi;	
b) esprime parere consultivo sulle materie di cui agli artt. da 3 a 5.	
9. Si riunisce in tutti i casi il Presidente lo ritenga opportuno o almeno la metà dei	
suoi membri ne faccia richiesta contenente l'ordine del giorno, il luogo e l'ora	
della riunione inviata ai membri dello stesso Comitato almeno cinque giorni	
prima della adunanza con mezzi idonei, di cui si abbia prova di avvenuta	
ricezione da parte del destinatario.	
10. Anche in mancanza di convocazione, il Comitato è validamente costituito in	
forma totalitaria con la partecipazione di tutti i componenti, e nessuno si	
opponga alla trattazione degli argomenti discussi. Il Comitato Scientifico si	
reputa validamente costituito allorquando sia presente la maggioranza dei suoi	
componenti e delibera in ogni caso a maggioranza assoluta dei presenti.	
11. Le adunanze possono essere tenute anche in video o audio conferenza, nel	
rispetto delle regole di cui al precedente articolo 21.	
12. La partecipazione al Comitato Scientifico è gratuita. Ai componenti del	
Comitato spetta esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente	
sostenute per fini istituzionali.	

Art. 26 – L'Organo di revisione	
1. L'Organo di revisione può essere monocratico o collegiale. Per la prima nomina	
sarà collegiale e si comporrà di tre componenti effettivi. Nella seconda nomina,	
se collegiale, potranno essere nominati anche due supplenti.	
2. Il Consiglio di Indirizzo, valutata la forma dell'Organo, ne nomina i componenti	
tra gli iscritti all'Albo dei Revisori dei conti. Il Presidente dell'Organo di	
revisione, nella composizione collegiale, viene nominato dal Presidente della	
Fondazione.	
3. L'organo dura in carica quattro anni e i componenti possono essere rinnovati.	
Con le stesse modalità vengono nominati i supplenti o il supplente.	
4. I componenti dell'Organo di revisore possono essere revocati soltanto per	
giusta causa, con contestuale nomina del sostituto nella carica.	
5. L'Organo di revisione controlla l'osservanza da parte della Fondazione delle	
norme contenute nel presente statuto e nelle leggi vigenti, esercita anche il	
controllo contabile della fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture	
contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico	
e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.	
6. L'Organo di revisione partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio	
di Indirizzo, del Comitato di Gestione e dell'Assemblea dei Partecipanti, se	
costituita.	
PARTE V	
SCIOGLIMENTO - ESTINZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO	
Art. 27 – Scioglimento – Estinzione - Liquidazione	

Raccolta 48176	
In tutti i casi di scioglimento o di estinzione della Fondazione, da qualsiasi causa	
dipendente, il Consiglio di Indirizzo nominerà uno o più Liquidatori, chiamati a	
gestire la fase della liquidazione medesima.	
Art. 28 – Devoluzione del patrimonio	
1. I beni affidati in concessione d'uso, alla Fondazione, all'atto dello scioglimento	
della stessa, tornano nella disponibilità dei soggetti concedenti. Eventuali diritti	
di usufrutto o altro diritto reale di godimento si estinguono.	
2. Ad esito della liquidazione, i beni ed i fondi che residuano sono per intero	
devoluti al [Ente Fondatore Promotore] per finalità di interesse pubblico.	
PARTE VI	
DISPOSIZIONI FINALI	
Art. 29 – Rinvio	
1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni	
del Codice civile e le norme di legge vigenti in materia.	
Art. 30 – Clausola transitoria	
1. In deroga a quanto previsto all'articolo 22.1, il primo comitato di gestione,	
nominato alla costituzione della fondazione, sarà composto da tre membri.	